



ANNA
LOBOSCO
29.03.2022
12:37:39 UTC



Raffaele
Piemontese
29.03.2022
14:24:47
GMT+00:00



R E G I O N E P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **410** del 28/03/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00003

OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento ACCORDO in CONFERENZA STATO REGIONI del 03/11/2021 “Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome”

L'anno 2022 addì 28 del mese di Marzo, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
V.Presidente Raffaele Piemontese	Presidente Michele Emiliano
Assessore Rosa Barone	
Assessore Alessandro Delli Noci	
Assessore Sebastiano G. Leo	
Assessore Gianfranco Lopane	
Assessore Anna G. Maraschio	
Assessore Anna Maurodinoia	
Assessore Rocco Palese	
Assessore Donato Pentassuglia	
Assessore Giovanni F. Stea	

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SEZIONE FORMAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00003

OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento ACCORDO in CONFERENZA STATO REGIONI del 03/11/2021 “Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome”

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione, Prof. Sebastiano Leo, su indirizzo dello stesso e sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Avv. Silvia Pellegrini, propone quanto segue:

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";

VISTO il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1323 del 02/08/2017, "Approvazione nuove disposizioni per il Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati"

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 879 del 29/05/2018, pubblicata sul BURP n. 84 del 25/06/2018 avente ad oggetto "Disposizioni per il "Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati" di cui alla DGR n.1323/2017 - Approvazione modifiche."

VISTO l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN);

Premesso che:

- con DPCM del 01 marzo 2020 e successivo DPCM 4 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- Con DGR n. 874 del 11/06/2020 "Recepimento degli Accordi nazionali sulla modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" si recepiscono gli accordi nazionali per consentire fino al perdurare dell'emergenza COVID l'attivazione in FAD delle materie teoriche e lo svolgimento degli esami dei corsi di formazione regolamentata;
- Con A.D n. 795 del 29/04/2021 "Riavvio in presenza delle attività finanziate in esito ad avvisi pubblici e di quelle avviate in ottemperanza alle linee guida per le attività autonomamente finanziate riconosciute/autorizzate dalla Sezione Formazione Professionale" è stata concessa la facoltà di riprendere le attività formative in presenza o di proseguirle in FAD;

- Con DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", lo stato d'emergenza nazionale è stato prorogato fino al 31/03/2022;

Atteso che

- durante tutta la fase di emergenza sanitaria connessa alla gestione e al contenimento del contagio da COVID-19, è stato consentito agli Organismi formativi di attivare i percorsi regolarmente riconosciuti ai sensi della DGR 879/2018, in modalità FAD;
- Il ricorso a tale modalità è stato garantito per effetto del recepimento degli Accordi nazionali, e nello specifico dell'Accordo del 31/03/2020 e dell'Accordo del 21/05/2020, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle materie teoriche e degli esami dei corsi di formazione regolamentata;
- sul territorio regionale sono state fornite ulteriori disposizioni temporanee, indicate negli Atti del Dirigente della Sezione Formazione n. 602 del 02/04/2020, n. 795 del 29/04/2021 e n. 1082 del 16/06/2020, per disciplinare e standardizzare le modalità di prosecuzione delle attività formative ricorrendo alla FAD sincrona e asincrona;

Rilevato che:

- lo stato d'emergenza è stato proclamato con DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 fino al 31/03/2022, successivamente il Governo centrale ha previsto un graduale ritorno di tutte le attività produttive in presenza, ivi comprese le attività di istruzione e formazione;
- è da ritenersi superata la necessità di ricorrere a modalità di erogazione della formazione alternative alla presenza, così come consentito e disciplinato nei numerosi provvedimenti emanati durante la fase emergenziale;
- le disposizioni adottate con **Accordo fra le Regioni e le Province Autonome del 25/07/2019** per disciplinare le modalità di erogazione della formazione teorica in presenza o in FAD, necessitano di una revisione e di un aggiornamento:

Preso atto che:

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 03/11/2021, ha sancito l' **Accordo fra le Regioni e le Province Autonome' sulle Linee Guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome;**
- il citato **Accordo** individua il campo di applicazione, i contenuti, le percentuali e le modalità di utilizzo della FAD e potrà essere adottato a regime dal giorno successivo alla cessazione dello stato d'emergenza;

Al fine di uniformare le modalità di erogazione della formazione regolamentata alle disposizioni vigenti a livello nazionale,

si ravvisa la necessità di :

- recepire l' **"Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee Guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome"**, **ALLEGATO A** (di n.3 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- disporre che gli Organismi di formazione adeguino l'offerta formativa alle disposizioni delle Linee guida approvate dall'Accordo, entro 6 mesi dalla cessazione dello stato d'emergenza e comunque secondo quanto descritto nel paragrafo "FASE TRANSITORIA";
- consentire la prosecuzione dei tutti i corsi autorizzati secondo le condizioni vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'avvio, purché gli stessi si concludano entro e non oltre il periodo transitorio così come disciplinato nelle succitate Linee guida al paragrafo "FASE TRANSITORIA";
- disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994, art.6;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e sm.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta e confermate dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
2. **di recepire l' "Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee Guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome", ALLEGATO A** (di n.3 pagine), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di disporre** che gli Organismi di formazione adeguino l'offerta formativa alle disposizioni delle Linee guida approvate dall'Accordo, entro 6 mesi dalla cessazione dello stato d'emergenza e comunque secondo quanto descritto nel paragrafo "FASE TRANSITORIA";
4. **di consentire** la prosecuzione dei tutti i corsi autorizzati secondo le condizioni vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'avvio, purché gli stessi si concludano entro e non oltre il periodo transitorio così come disciplinato nelle succitate Linee guida al paragrafo "FASE TRANSITORIA";
5. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994, art.6;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato con il supporto del competente ufficio nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Francesca De Rocco

Firmato digitalmente da:
FRANCESCA DE ROCCO
Regione Puglia
Firmato il: 23-03-2022 10:57:02
Seriale certificato: 885481
Valido dal 20-01-2021 al 20-01-2024

La Dirigente della Sezione Formazione

Avv. Monica Calzetta



Monica
Calzetta
23.03.2022
10:09:23
GMT+00:00

La sottoscritta Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

Avv. Silvia Pellegrini



Silvia
Pellegrini
24.03.2022
12:44:32
GMT+01:00

**L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione**

Prof. Sebastiano Leo



Sebastiano Giuseppe
Leo
24.03.2022 12:43:45
GMT+00:00

LA GIUNTA

*Vista la proposta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;*

DELIBERA

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
2. **DI RECEPIRE** l' "Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee Guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome", **ALLEGATO A** (di n.3 pagine) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI DISPORRE** che gli Organismi di formazione adeguino l'offerta formativa alle disposizioni delle Linee guida approvate dall'Accordo, entro 6 mesi dalla cessazione dello stato d'emergenza e comunque secondo quanto descritto nel paragrafo "FASE TRANSITORIA";
4. **DI CONSENTIRE** la prosecuzione dei tutti i corsi autorizzati secondo le condizioni vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'avvio, purché gli stessi si concludano entro e non oltre il periodo transitorio così come disciplinato nelle succitate Linee guida al paragrafo "FASE TRANSITORIA";
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994, art.6;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA



21/181/CR5a/C17

**ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE
GUIDA RELATIVE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA
FORMAZIONE TEORICA, A DISTANZA E IN PRESENZA, PER LE
PROFESSIONI/ATTIVITÀ REGOLAMENTATE LA CUI FORMAZIONE È IN
CAPO ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

PREMESSA

L'art. 3 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146), prevede che *“Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”*.

Le *“Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”* sono state adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, sulla base del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, integrato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Con Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'attuale stato di emergenza.

Ai fini della gestione della formazione durante la pandemia, le Regioni e le Province Autonome nel corso del 2020 hanno approvato provvedimenti temporanei per permettere la prosecuzione della formazione in condizioni di sicurezza.

Nello specifico, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, per il periodo dell'emergenza Covid 19:

- nella seduta del 31/3/2020, l'Accordo n. 20/51/CR8/C9, per l'utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome, derogando alle disposizioni di cui al precedente Accordo del 25 luglio 2019;
- nella seduta del 21/5/2020, l'Accordo n. 20/90/CR5/C9 "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria".

In vista del superamento dell'emergenza sanitaria e nell'ottica di fornire un aggiornamento delle disposizioni adottate nel precedente Accordo del 25 luglio 2019, è necessario adottare con tempestività la disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della formazione e di espletamento degli esami finali.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome.

Sono ricompresi in questa fattispecie i corsi cosiddetti "preparatori", in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/Province Autonome. Per questa tipologia di corsi, eventuali disposizioni in deroga devono essere oggetto di specifici Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o in Conferenza Stato Regioni.

Ai percorsi formativi o alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata dalle presenti Linee Guida si applica – in questi casi – solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati.

DEFINIZIONI

Per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

Per E-learning si intende una specifica ed "evoluita" forma di FAD (vedi sopra) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio qualitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

MODALITÀ DI UTILIZZO

L'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all'acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo;
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

CONTENUTI E PERCENTUALE DI UTILIZZAZIONE DELLA FAD/E-LEARNING

L'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico.

Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

L'indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato, pertanto la formazione teorica può essere erogata anche in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione che ha autorizzato/approvato il corso, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste.

TRACCIABILITÀ

Gli attestati/certificazioni rilasciati nell'ambito di una Regione/Provincia Autonoma devono riportare la seguente dicitura: "il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del....."

SPENDIBILITÀ

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida relative all'utilizzo di modalità di formazione a distanza/e learning.

FASE TRANSITORIA

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.

Sulla scorta di valutazioni formulate a livello regionale in base ad esigenze specifiche, le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, possono essere applicate ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12 mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui al presente Accordo. In questi casi (percorsi che si concludono dopo i 12 mesi), gli esami si svolgono quindi in presenza.

Entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, gli enti di formazione – se del caso – adeguano la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona.

DISPOSIZIONI FINALI

Nell'eventualità dell'insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020.

Roma, 3 novembre 2021